

#### CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

### SINTETICITA' E CHIAREZZA DEGLI ATTI PROCESSUALI ALLA LUCE DEL DM 110/2023

MARTEDI 14 NOVEMBRE 2023 ORE 11.30



L'evento si terrà sulla piattaforma Cisco Webex 🔎 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Sala Metafora

L'art. 46 disp att. c.p.c. e il decreto 7 agosto 2023 n. 110. ratio e obiettivi della nuova disciplina\*

Antonella Ciriello
(vice presidente del Comitato direttivo SSM)


\*Il presente contributo costituisce la rielaborazione dei contenuti dell'articolo pubblicato sulla rivista giustiziacivile.com il 13.9.2023 https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/approfondimenti/commento-prima-lettura-del-regolamento-dm-n-1102023-sui



I fondamenti giuridici del decreto 7 agosto 2023: l'art. 121 c.p.c.

(Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti) Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. «

## L'attuazione delle indicazioni normative: art. 46 disp. att



Le basi della normativa: gruppo di lavoro e organizzazione corte di Cassazione

 Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti" (decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018) istituito dal Ministero della Giustizia nel biennio 2017/2018, che ha ispirato la legge delega e la norma in questione (Lavori dell'accademia della Crusca e lezioni della Scuola della Magistratura)

 In Corte di Cassazione, del resto, già da tempo tutti tali aspetti, anche quelli formali e di sintassi, sono oggetto di atti di indirizzo del Primo presidente nonché di protocolli e convenzioni con gli avvocati.

### Art. 46 disp att c.p.c. gli schemi informatici

- Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo.
- La norma ripete il testo della L.delega n. 206 del 2021 all'art. 1, comma 17, lettera
- d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non
  richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento
  del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la
  strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel
  rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il
  Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

Lo scopo degli schemi informatici favorire automatismi che, sfruttando la obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte e del giudice (frutto della medesima riforma), facciano confluire nei registri del processo (ossia nel sistema informativo gestito dal Ministero della Giustizia e consultabile dalle parti tramite il portale dei servizi telematici), informazioni strutturate, in vista di una compilazione "agevolata" dell'atto tramite moderni strumenti informatici nonché di una gestione efficace di tali informazioni

Di la da venire ....(qualcosa però già esiste)

#### Attualmente

L'atto di deposito secondo le <u>specifiche tecniche del 2015</u> e successive modifiche:

- è corredato da un file .XML contenente le informazioni strutturate e le informazioni di iscrizione a ruolo, denominato DatiAtti.xml e sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
- Il file DatiAtto.xml permette al sistema di giustizia di acquisire automaticamente i dati del procedimento, evitando l'inserimento manuale da parte del Cancelliere. Tali dati saranno acquisiti dai sistemi informatici ministeriali ed utilizzati per l'aggiornamento del fascicolo.
- Sarà indispensabile dotarsi di un software per la redazione della busta telematica, alla fine della procedura di inserimento dei dati.

#### CAPO III – TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI


#### ART. 12

(Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico - art. 11 del regolamento)

- 1. L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
  - a) è in formato PDF;
  - b) è privo di elementi attivi;
  - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
  - d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
  - e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
- 2. La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento(o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e

un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple.3.Le applicazioni di generazione della firma digitale o qualificata per l'apposizione di della firma digitale o qualificata per l'apposizione della firma digitale o qualificata per l'apposizione di della della busta della bu

### Allegato 5 alle specifiche tecniche



## I limiti (art. 46 cit.)

- Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti.
- Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale

(la soluzione fornita risulta frutto di un oculato compromesso tra le componenti coinvolte nella genesi del provvedimento, avvocatura e magistratura).

### I criteri di redazione degli atti e i limiti di lunghezza

- concorrono tra i criteri "formali" anche aspetti che riguardano l'utilizzo del "carattere tipografico" (cd. font) di videoscrittura, che assumono poi un connotato "tecnico", atteso che gli atti sono necessariamente digitali, nonché la impaginazione, i margini e l'interlinea da adottare (oltre che, naturalmente, gli specifici formati tecnici che l'atto deve rispettare in base alla normativa vigente, oggetto di regolamentazione secondaria e di provvedimenti del direttore generale SIA)
- I limiti, riferiti solo agli "atti" delle parti (tra cui, certamente, anche il pubblico ministero nel processo civile, poiché l'esclusione riguarda solo il giudice), devono necessariamente intendersi come limiti di "lunghezza" degli atti giudiziari.

## RIEPILOGO SUI LIMITI (FINO A EURO 500.00 E SOLO PER GLI AVVOCATI )

Limiti dimensionali art. 3		
Atti introduttivi e, le comparse conclusionali	80 mila caratteri	40 pagine circa
Memorie di replica e altri atti	50 mila caratteri	36 pagine circa
Note scritte in sostituzione	10 mila caratteri	5 pagine circa
20 parole chiave		
Collegamenti ipertestuali agli allegati (preferibilmente)		

### **AUSPICIO**

- Auspicabilmente, per facilitare gli operatori della giustizia, saranno forniti modelli o esempi ufficiali, da fonti ministeriali, con disposizioni o circolari successive (come, riferendosi alla relazione di accompagnamento, rassicura il parere cit. del Consiglio di stato)
- L'auspicio, pure, è che siano sviluppati strumenti automatici e informatici per segnalare, con opportuni alert, l'eventuale superamento dei limiti sia alle parti in sede di redazione che al giudice in sede di esame, tenuto conto che gli aspetti di cui agli artt. 2 e 3 dovranno necessariamente rispecchiarsi nella riscrittura e adeguamento dei software utilizzati per il PCT, per poter far confluire come lo stesso decreto richiede, tutte le informazioni nei registri del processo attraverso schemi informatici. (sarebbe utile un sistema di prevalidazione)

## GLI ATTI DI VALORE PARI A 500 MILA SONO SENZA LIMITI?

- L'aver disposto, dunque, l'assoluta "liberta di lunghezza" di tali atti ( aspetto, sul quale certamente in dottrina si discuterà, probabilmente domandandosi gli interpreti se tale scelta fosse consentita a fronte del tenore dell'art. 46 disp.att.) non libera dal rispetto dei principi di sintesi, chiarezza, dall'obbligo di rendere l'atto in grado di confluire, quanto al contenuto informativo, nei registri del processo (restano applicabili, pertanto, quelle prescrizioni del decreto in esame stesso poste a tutela dei principi citati, per esempio il divieto di note salvo che per precedenti giurisprudenziali o per richiami dottrinali).
- E non libera dalle conseguenze in caso di violazione di tali parametri (ossia aver redatto un atto non sintetico e chiaro, per una causa di valore pari o superiore ad euro 500,00, consente ugualmente al giudice il sindacato di tale aspetto nella decisione sulle spese).

Desta, però, perplessità, come già accennato, la mancata previsione, per le cause di valore pari o superiore ad euro 500.000 (diversamente da quanto previsto dall'art. 5, per i casi di deroga al rispetto dei limiti) dell'obbligo per il difensore di aggiungere, dopo l'intestazione, un indice navigabile e la "breve sintesi" dell'atto, accorgimenti che proprio negli atti "lunghi per definizione" agevolerebbero la letture per giudice e controparti. Per tale aspetto, dunque, si auspica un correttivo o una interpretazione evolutiva della giurisprudenza

## Il mancato rispetto dei limiti e le sue conseguenze : l'art. 46 disp. Att. (e la legge delega)

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

- La norma ripete il testo della L.delega n. 206 del 2021 all'art. 1, comma 17, lettera
- e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese;

## Tutela effettiva di sintesi e chiarezza

 Novità assoluta: per il caso di violazione dei limiti dimensionali e dei criteri di redazione degli atti (come pure delle specifiche tecniche su forma e schema informatico dell'atto) una "conseguenza" prestabilita, non incidente sulla validità dell'atto e priva di carattere sanzionatorio (individuata nella possibilità non il dovere- per il giudice, di valutare le violazioni suddette in sede di regolamentazione delle spese del processo).

IN QUESTO PUNTO SI ANNIDA IL LAVORO DELLA GIURISPRUDENZA



### Esclusioni dai limiti dimensionali (art. 4)

Particolarmente delicato anche il disposto dell'art. 4, che individua quali parti dell'atto non concorrono nel computo dei caratteri per il raggiungimento dei limiti dimensionali: oltre alle parti fisse

- sono esclusi dai limiti le deduzioni istruttorie (in una precedente versione dell'atto concorrenti al raggiungimento dei limiti),
- -nonché per quanto riguarda le "note -in calce all'atto-, i soli riferimenti giurisprudenziali (per l'evidente preoccupazione che le note contenenti lunghe citazioni dottrinali possano appesantirne la lettura, in contrasto con i principi di sintesi e chiarezza).

### Deroghe ai limiti dimensionali (art. 5)

- L'art. 5 indica i casi in cui i limiti dettati dall'art. 3 possono essere superati, nell'ambito delle cause di valore inferiore ad euro 500.000. Ne consegue che:
- - le cause di valore uguale o superiore a tale importo, sono escluse dall'applicazione dei limiti dimensionali, ex lege;
- -le cause di valore inferiore, possono essere escluse in base alla norma in commento, per le controversie di particolari complessità e delicatezza (scaturenti da una serie di elementi elencati dal legislatore, tra cui figura, oltre alla tipologia, il numero delle parti e la natura degli interessi coinvolti, nuovamente il valore, evidentemente nell'ambito del range considerato entro i 500.000 euro).

## SUPERAMENTO LIMITI SU INDICAZIONE DIFENSORE DEGLI ELEMENTI DELL'ART. 5

- Il superamento dei limiti è soggetto, poi, a precisi oneri a carico del difensore, che come visto- dovrà fornire una spiegazione, sia pure sintetica, delle ragioni del superamento e obbligatoriamente aggiungere, dopo l'intestazione, sia l'indice dell'atto ("preferibilmente" corredato da link interni di consultazione e navigazione), che una sua "breve" sintesi
- È evidente, dal ricorrere continuo del richiamo a sintesi, brevità, etc., la preoccupazione del legislatore regolamentare, che tali oneri possano appesantire eccessivamente l'atto che supera i limiti, risultando controproducenti rispetto agli scopi del decreto.
- È, del pari evidente, che in questo caso di superamento dei limiti- il sindacato di ragionevolezza del giudice assume centralità ai fini della esclusione delle conseguenze normativamente previste per il loro superamento.

## Tecniche redazionali (art. 6) RECEPIMENTO PROTOCOLLI CORTE DI CASSAZIONE

• L'articolo 6 recepisce il protocollo della Corte di cassazione che, in "parte qua", richiamava la medesima disposizione del precedente protocollo del 17 dicembre 2015, ove si prescriveva, evidentemente in periodo precedente al telematico, di "Utilizzare fogli A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina: queste indicazioni valgono anche per la redazione di controricorsi e memorie)".

#### CARATTERE CORRENTE E DIVIETO DI NOTE

- Il riferimento al "carattere corrente" è mutuato da precedenti protocolli (segnatamente quello della Corte di legittimità più volte citato, che a sua volta l'aveva probabilmente recepito da istruzioni di compilazioni degli atti delle corti Europee)
- Le indicazioni sono formulate per favorire la lettura, anche se l'uso dei caratteri "correnti" ossia più diffusi, in realtà, come si legge anche negli atti europei, nasce dell'esigenza (propria di una logica cartacea di deposito, di agevolare la digitalizzazione degli atti tradizionali) che gli stessi siano riconoscibili dai sistemi di scansione.
- Significativo, ai fini della semplificazione dell'atto., il divieto di note, salvo che per la sola indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari, con l'ulteriore precisazione che solo i primi non concorrono al raggiungimento dei limiti.

Anche per il giudice i criteri. Per il PM invece sia criteri che limiti.

 Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.



## SOLO CRITERI PER IL GIUDICE: Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice (art. 7)

- L'articolo 7 disciplina i criteri di redazione dei provvedimenti del giudice e, conformemente alla indicazione normativa che per tali atti non impone la fissazione di limiti dimensionali, prevede che anche gli atti del giudice siano informati a loro volta ai principi di chiarezza e sinteticità, oltre che rispettosi dei criteri di cui agli articoli 2 e 6 in quanto compatibili, e che i provvedimenti giudiziali soggetti ad impugnazione siano redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.
- Del resto, la chiarezza e sintesi è un preciso indicatore per valutare periodicamente la professionalità del magistrato ai fini dell'avanzamento di carriera. Infatti, le regole dettate per la valutazione di professionalità dei magistrati (con la circolare del CSM n. 20691 dell'8.10.2007 e modifiche successive) prevedono gli indicatori della "chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, nonché dalla loro congruità rispetto ai problemi processuali o investigativi affrontati".
- Inoltre, l' <u>art. 2, comma 1, lett. /), d. lgs. n. 109/2006</u> (illeciti disciplinari del magistrato nell'esercizio delle funzioni) considera specificamente ai fini disciplinari la motivazione assente o apparente del provvedimento.

### Schemi informatici (art. 8)

- L'articolo 8, nel prescrivere l'osservanza di tutto il corpus normativo tecnico (specifiche tecniche per la compilazione degli schemi informatici disciplinati dal decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44) rimette alla scelta tecnologica del Ministero la concreta evoluzione di un sistema che, come accennato, già allo stato prevede che l'avvocato, in sede di deposito, compili (tramite gli applicativi elaborati dalle software house di cui l'avvocatura si avvale) degli schemi che raccolgano le informazioni, i dati e li riversino nei registri.
- Il sistema, in uso da anni, deve necessariamente essere evoluto
- Ed infatti, la logica manuale di inserimento e popolamento delle informazioni, si presta oggi ad essere se non superata evoluta grazie alla moderna tecnologia, che lavorando su testi nativi digitali (come sono oggi tutti gli atti giudiziari, per legge) imposto dal medesimo catalogo di regole e specifiche tecniche e dalla digitalizzazione totale predisposta, almeno in teoria, dalla riforma attuale, è in grado di raccogliere e veicolare verso registri e applicativi, in maniera intelligente e automatica le informazioni per rendere più efficiente l'azione degli operatori della giustizia.



# Gli atti del giudizio di cassazione

Per gli atti del giudizio di cassazione il decreto, poi, dispone che le specifiche tecniche tengano "altresì conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato", valorizzando, ulteriormente per tal via il valore dei protocolli specifici stipulati dalla Corte di legittimità più volte richiamati.



## Formazione (art. 9)

La disposizione dell'articolo 9, sul rilievo che la sintesi e la chiarezza richiedono lo sviluppo di precise abilità non solo linguistiche, prevede che siano implementate e favorite – ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26/2006 – le iniziative formative aventi ad oggetto le tecniche di scrittura degli atti del processo, nell'ambito della formazione obbligatoria dei magistrati e degli avvocati.

## Il ruolo della SSM: prospettive future

- Mentre, da un lato si prevede che il tema sia incluso nelle linee programmatiche che ogni anno il Ministro della giustizia impartisce alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 per la formazione dei magistrati professionali, dall'altro lato si considera anche la formazione degli avvocati, e si prevede il coinvolgimento di entrambe le categorie professionali, unitamente a linguisti , per evolvere una formazione comune sul delicato tema.
- Va evidenziato, quanto alla Scuola della magistratura, che una forte attenzione al tema è
  da anni riscontrabile nella programmazione centrale oltre che nelle sedi decentrate. Se,
  in futuro, troverà attuazione la previsione nella legge delega sull'<u>Ordinamento giudiziario</u>
  di compiti specifici per la Scuola relativi alla preparazione per l'accesso alla magistratura,
  questa previsione ancor più assumerà significato.

## Istituzione di un osservatorio permanente e norme finali (artt. 10, 11 e 12)

- Certamente va salutata con favore la previsione di un osservatorio permanente che verifichi la tenuta delle norme, tenuto conto del carattere innovativo e sperimentale della norma secondaria e della circostanza che l'evoluzione tecnologica in questo settore è in continua espansione. Ci si chiede, peraltro, come potrà avvenire la verifica dell'attuazione, se con l'accesso ai sistemi informatici, con estrazioni a campione o tramite l'esame delle pronunce del giudice che abbia tenuto conto della violazione dei criteri in sede di determinazione delle spese.
- Significativa l'attenzione al linguaggio, e alle tecniche di scrittura, nella prevista necessaria partecipazione di esperti in linguistica giudiziaria. Si auspica siano oggetto di studio, inoltre, le tecniche di lettura a video e di "video scrittura" e le modalità con le quali tali tecnologie, possano avere influenzato il ragionamento giuridico.

### Invarianza finanziaria ed entrata in vigore

- Il decreto si conclude con la consueta clausola di invarianza finanziaria e con la individuazione della data di entrata in vigore (il Consiglio di Stato, nel riportare la relazione di accompagnamento, evidenzia come tale scadenza sia ricollegata alla attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- La prima clausola, tuttavia, in questo specifico settore, desta perplessità, atteso che quei precisi oneri di innovazione dei sistemi informatici che scaturiscono dalle disposizioni in esame (ossia fare in modo che attraverso gli atti schematici nel sistema informativo gestito dal Ministero della Giustizia e consultabile dalle parti tramite il portale dei servizi telematici pervengano, informazioni strutturate) non possono non essere onerosi.
- Quanto all'entrata in vigore, c'è da chiedersi se, essendo i principi di chiarezza e sintesi immanenti all'ordinamento già in precedenza, le disposizioni del decreto non possano costituire, almeno tendenzialmente, un canone interpretativo già vigente e attuale per tutte le cause

## Il ruolo della giurisprudenza

- Per misurare il cambiamento occorre sorvegliare il fenomeno.
- Dal punto di vista degli avvocati si auspica che non vi siano irrigidimenti ma sia colto il messaggio che c'è in questa normativa: collaborare con il giudice per aiutarlo a pervenire alla decisione.
- Dal punto di vista dei magistrati, il monito è la corretta applicazione dei principi già esistenti, la valorizzazione del principio di raggiungimento dello scopo, della esigenza di favorire la decisione nel merito. L'invito a scrivere sentenze chiare e intellegibili, anche se non soggette a limiti rigidi.
- Infatti, anche se non è scritto nel decreto, le sentenze a propria volta e i loro contenuti, si trasformano in dati....

# Gli aspetti che preoccupano di più gli avvocati

III

- Come verrà applicata questa norma?
- Art. 46 penultimo comma.
- Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Il contenuto precettivo di questa norma si desume dal dm che, tuttavia, nulla dice sul punto



- Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
- SIGNIFICA CHE NON POTRANNO ESSERE PIU' ADOTTATE DECISIONI CHE, PARTENDO DALLA VIOLAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE, CONSIDERINO GLI ATTI INAMMISSIBILI.



## LA DISCIPLINA SULLE SPESE E' GOVERNATA DA REGOLE IN CONTINUA EVOLUZIONE

- Il principio che regola le spese : la soccombenza (EX MULTIS Cass. sez. I, n. 21823/2021
- In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi.
- Gli interpreti si chiedono : ALLO STESSO PRINCIPIO PUO' COLLEGARSI L'AGGRAVIO DOVUTO ALLA LUNGHEZZA IRRAGIONEVOLE DEGLI ATTI? CERTAMENTE NO, PER ESPLICITA PREVISIONE DELLA NORMA

## COME PUO' INCIDERE LA VIOLAZIONE DEI LIMITI PER IL REGOLAMENTO DELLE SPESE?

- si può superare la regola per la quale la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese?
- La norma, a ben vedere, non parla però di condanna : si dice tenerne conto.
- Si può forse immaginare che, la parte interamente vittoriosa, possa subire, se ha violato apertamente i limiti stabiliti dal decreto, la decurtazione di una parte delle spese che avrebbe ricevuto, se non avesse superato tali limiti. (così come potrebbe immaginarsi un aggravio per la parte soccombente)
- Differenza con l'ipotesi del 92, primo comma, ultima parte cod. proc. civ., secondo il quale, il giudice, a prescindere dalla soccombenza può condannare una parte al rimborso delle spese che, in violazione dell'art. 88 cod. proc. civ., ha causato all'altra parte. (Sez. U, Sentenza n. 18810 del 20/08/2010, Rv. 614316 01)

### Il rovescio della medaglia; l'aumento del compenso per il caso di atto telematico

- art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.
- «Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale» testualmente prevede: 

  1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto
- Nell'Ordinanza 23 dicembre 2022, n. 37692, tuttavia....si afferma che se il giudice reputa inutili o inefficaci i collegamenti ipertestuali esercita un potere discrezionale non sindacabile in Cassazione, se adeguatamente motivato....

### Il nodo è allora il potere discrezionale del giudice: non si tratta di disc. pura

- In base alla giurisprudenza della Corte di legittimità il potere discrezionale del giudice non è puro Cass. sez. III, n. 19989/2021: In tema di liquidazione delle spese processuali, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.
- Cass.sez.III,n.89/2021 In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decide di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.

### La soccombenza reciproca

- È stata delineata attentamente dalla Corte (v. Cass. sez. U, n. 27172/2022) difficile immaginare che si possa superare per violazione dei limiti di lunghezza la regola generale
- Soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese neppure per una minima quota (è l'unico principio affermato dall'art. 91 c.p.c. sezioni unite civili, sentenza 15 luglio 2005, n. 14989).), fatti salvi gli effetti dell'accoglimento della domanda nei limiti della proposta conciliativa;
- Non integra soccombenza la riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la domanda, della quale tuttavia il giudice può tenere conto come ragione di compensazione totale o parziale, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 : che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle codificate dalla norma)
- - In questo caso la decisione del giudice è completamente discrezionale, e la mancata compensazione non può essere in alcun modo sindacabile sotto il profilo della legittimità.

## Il ruolo della tecnologia

- Per quanto riguarda poi gli aspetti tecnologici, occorre che GIUSTIZIA (ministero) sappia cogliere lo stimolo a favorire la trasformazione in dati di tutte le informazioni introdotte dalle parti e dal giudice.
- Infine, la tecnologia più recente, l'Al generativa, è in grado di sintetizzare qualunque testo.
- La giustizia è e deve restare antropocentrica. Solo con la conoscenza e il governo del fenomeno, si può mantenere il controllo di questo fondamentale aspetto.
- Grazie
- Antonella Ciriello
- \*Il presente contributo costituisce la rielaborazione dei contenuti dell'articolo pubblicato sulla rivista giustiziacivile.com il 13.9.2023
- https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/approfondimenti/commento-prima-lettura-del-regolamento-dm-n-1102023-sui